


REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
 Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531
 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

Internet: www.regione.liguria.it
 E-mail: abbonati@regione.liguria.it
 E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo €. 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: €. 160,00 - Parte I: €. 40,00 - Parte II: €. 80,00 - Parte III: €. 40,00 - Parte IV: €. 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di €. 0,13 per fasciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione €. 5,00 - Testo €. 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO
 Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DCB Avellino - n. 180/2005"

PARTE PRIMA

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n.32

SOMMARIO**LEGGE REGIONALE 21 Ottobre 2009 N. 41**

Norme in materia di sostegno all'alta formazione presso centri internazionali d'eccellenza e di incentivo al rientro nel mercato del lavoro regionale.

pag. 633

LEGGE REGIONALE 21 Ottobre 2009 N. 42

Modifiche alla legge regionale 28 aprile 2009, n. 12 (Disposizioni relative all'assunzione di personale del Servizio Sanitario Regionale e di personale della ricerca in servizio presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale).

pag. 634

norma finanziaria nella seduta del 9 ottobre 2009;

d) è stata esaminata e approvata all'unanimità con emendamenti dal Consiglio regionale nella seduta del 14 ottobre 2009;

e) la legge regionale entra in vigore il 5 novembre 2009.

2. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 2

- *La legge regionale 16 gennaio 2007, n. 2 è pubblicata nel B.U. 24 gennaio 2007, n. 2.*

LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 2009 N. 42

Modifiche alla legge regionale 28 aprile 2009, n. 12 (Disposizioni relative all'assunzione di personale del Servizio Sanitario Regionale e di personale della ricerca in servizio presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale).

Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Abrogazione degli articoli 1 e 2 della legge regionale 28 aprile 2009, n. 12 (Disposizioni relative all'assunzione di personale del servizio sanitario regionale e di personale della ricerca in servizio presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale))

1. Gli articoli 1 e 2 della l.r. 12/2009 sono abrogati.

Articolo 2

(Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 12/2009)

1. L'articolo 3 della l. r. 12/2009 è sostituito dal seguente:

“Articolo 3

(Procedure selettive per il personale dedicato alla ricerca)

1. L'Istituto Scientifico per lo Studio e la Cura dei Tumori di Genova e l'Istituto Giannina Gaslini di Genova (IRCCS), di cui alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 7 (Ordinamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazione), al fine del perseguimento delle loro attività di ricerca, possono procedere ad assunzioni di personale, anche a tempo indeterminato, nei limiti dei posti disponibili in organico, compatibilmente con le loro disponibilità finanziarie e nell'ambito di un apposito piano predisposto dall'Ente, approvato dalla Giunta regionale e dal Ministero della salute.
2. Il reclutamento avviene mediante pubblica selezione sulla base dei vigenti regolamenti.
3. Per il triennio 2009 – 2011, il servizio prestato a qualsiasi titolo dal personale degli IRCCS può essere considerato utile esclusivamente ai fini della valutazione dei titoli nell'ambito delle procedure concorsuali per l'accesso al corrispondente profilo professionale.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al personale che svolge attività di ricerca presso le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale. In tali casi, il piano di assunzione è approvato esclusivamente dalla Giunta regionale.”.

Articolo 3

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della

sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 21 ottobre 2009

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 2009 N. 42

PREMESSA: *I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Commissioni del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Claudio Montaldo, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 157 in data 25 settembre 2009;*
- b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 29 settembre 2009, dove ha acquisito il numero d'ordine 495;*
- c) *è stato assegnato alla III Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio in data 29 settembre 2009;*
- d) *la III Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 5 ottobre 2009;*
- e) *è stato esaminato ed approvato a maggioranza dal Consiglio regionale nella seduta del 14 ottobre 2009;*
- f) *la legge regionale entra in vigore il 22 ottobre 2009.*

2. RELAZIONE AL CONSIGLIO

Relazione di maggioranza (Consigliere Basso L.)

con il presente disegno di legge la Regione Liguria intende apportare alcune modifiche alla normativa adottata di recente per la stabilizzazione dei lavoratori precari nei settori della ricerca in sanità (legge regionale 28 aprile 2009, n. 12).

Da un punto di vista generale, le suddette modifiche sono proposte sia a seguito dei profili di illegittimità costituzionale presentati dalla sopracitata legge regionale e sollevati dal Governo con impugnativa di fronte alla Corte Costituzionale, sia in relazione ai rilievi mossi da parte dei competenti Ministeri in sede di riunione congiunta del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali e del Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza.

In sede di impugnativa della l.r. 12/2009, le motivazioni adottate hanno contestato che la normativa prevede specifici interventi in materia di organizzazione sanitaria che esulano dal novero di quelli ricompresi nel Piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario, violando in particolare i principi costituzionali sanciti dall'articolo 117, ed eccedono dalla competenza concorrente attribuita alla Regione in materia di tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica.

A seguito dei rilievi tecnici avanzati nel corso della riunione di monitoraggio da parte dei competenti Ministeri, è stato chiesto alla Regione Liguria di emendare le parti della normativa in questione che confliggono con le disposizioni del Piano di rientro, oltre ai profili di incostituzionalità sollevati dal Governo.

La Regione Liguria, pertanto, ha predisposto opportune modifiche al fine di addivenire ad un testo normativo che superi i profili di illegittimità costituzionale, raggiungendo al contempo lo scopo di provvedere alla stabilizzazione del personale precario in sanità, operante in particolare presso gli IRCCS IST e Gaslini.

Nel merito l'articolato dispone l'abrogazione degli articoli 1 e 2 della normativa in vigore e apporta alcune modifiche all'articolo 3. In particolare, dall'abrogazione dell'articolo 1 deriva la non equiparabilità delle discipline e specialità proprie del S.S.N. con quelle della ricerca, con il conseguente mantenimento dell'attuale regime di separazione tra le figure appartenenti ai due ordinamenti; l'abrogazione dell'articolo 2, riguardo al personale precario del comparto, determina l'applicabilità della disciplina prevista dall'articolo 5 della l.r. 14/2007 nel testo originario, restando ferme le condizioni di stabilizzazione e pre-stabilizzazione del per-

sonale del comparto precedentemente in vigore. Infine, la sostituzione dell'articolo 3 si propone di modificare l'incipit del comma 1, per identificare in termini giuridicamente appropriati gli IRCCS liguri non trasformati in fondazioni, e una più precisa riscrittura del comma 3 che evidenzia che il servizio prestato a qualsiasi titolo dal personale degli IRCCS può essere considerato esclusivamente ai fini della valutazione dei titoli nell'ambito delle procedure concorsuali per l'accesso al corrispondente profilo professionale.

Auspico, pertanto, che questa Assemblea legislativa voglia suffragare ad ampia maggioranza il disegno di legge in esame, raccogliendo il vasto consenso già espresso in sede di Commissione da parte di tutti i Rappresentanti delle forze politiche presenti, al fine di consentire all'Ente Regione di adottare in tempi brevi una disciplina adeguata alla sistemazione del personale precario della ricerca in sanità, che superi gli asse-riti profili di illegittimità costituzionale posti dal Governo e che sia rispondente alle previsioni contenute nel Piano di rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del SSR.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 1

- La legge regionale 28 aprile 2009, n. 12 è pubblicata nel B.U. 29 aprile 2009, n. 7.

4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Dipartimento Salute e Servizi sociali – Settore Personale del Servizio sanitario regionale

LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 2009 N. 43

Disposizioni in materia fiscale.

Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Variazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito)

1. Per l'anno d'imposta 2009, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito (IRE), di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), per i soggetti aventi un reddito complessivo ai fini dell'addizionale regionale IRE non superiore ad euro 30.000,00, è fissata nella misura prevista dall'articolo 50, comma 3, primo periodo, del d.lgs. 446/1997, senza alcuna maggiorazione regionale.
2. Per i soggetti aventi un reddito complessivo ai fini dell'addizionale regionale IRE superiore ad euro 30.000,00, per l'anno d'imposta 2009, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito (IRE), di cui all'articolo 50 del d.lgs. 446/1997, da applicarsi all'intero ammontare del reddito complessivo, è fissata nella misura prevista dall'articolo 50, comma 3, primo periodo, del d.lgs. 446/1997, maggiorata nella misura dello 0,50 per cento, fatto salvo quanto previsto al comma 3.
3. Per l'anno d'imposta 2009 per i soggetti aventi un reddito complessivo ai fini dell'addizionale regionale IRE compreso fra euro 30.000,01 ed euro 30.152,13, l'imposta determinata ai sensi del comma 2 è ridotta di un importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,986 e la differenza fra euro 30.152,13 ed il reddito complessivo del soggetto ai fini dell'addizionale regionale IRE.

Articolo 2

(Riduzione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito per carichi di famiglia)

1. Per l'anno d'imposta 2009, per i soggetti aventi fiscalmente a carico almeno quattro figli, l'aliquota